



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice INCOSTANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2008

Misure di prevenzione delle violenze di genere nonché disciplina delle residenze protette

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'aprile di quest'anno ho presentato un disegno di legge dal titolo «Nuove disposizioni contro la violenza sessuale» (atto Senato n. 274), volto a potenziare e a migliorare gli strumenti di contrasto alla violenza sessuale, anche al fine di garantire una maggiore tutela alle vittime di tali reati.

Ora è giunto il momento, anche per lo scenario storico e sociale che si sta configurando, di progettare ed attuare una strategia che tenda alla «riparazione del danno», non inteso in senso monetario, ma come prevenzione, accoglienza e costruzione di percorsi che possano portare la donna a non essere più vittima passiva di tali aberranti reati ma di potersi riappropriare della sua vita e della possibilità di gestire appieno il suo futuro.

Per dare una concreta possibilità alle donne vittime di reati sessuali abbiamo dunque il dovere intervenire per creare un rete di aiuto, che protegga la vittima prima e supporti la donna poi. Primo e fondamentale passaggio è la creazione obbligatoria di residenze protette nei comuni popolazione superiore a 50.000 abitanti, disposto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che costituiscano un luogo sicuro dove la donna in difficoltà possa fermarsi, temporaneamente, per mettere ordine nella sua vita soprattutto nel difficile periodo che segue la querela e il processo. Accanto a questi luoghi in cui si può stanziare per un periodo più o meno lungo, esiste la necessità di dar vita a sedi ugualmente protette ma destinate a gestire i casi di emergenza, che assicurino una permanenza breve, in attesa della collocazione semidefinitiva.

Nella istituzione di entrambe le tipologie di residenze protette, un ruolo fondamentale è svolto dall'ente locale e in particolar modo dall'amministrazione comunale, primo soggetto con cui la vittima viene in contatto

attraverso i servizi sociali territoriali o le Forze dell'ordine.

In quest'ottica, il presente disegno di legge prevede che le amministrazioni comunali considerino come titolo preferenziale per l'assegnazione degli alloggi l'esser stato vittima di violenza sessuale (articolo 3) e che destinino beni confiscati alla creazione delle residenze protette (articolo 2, comma 4).

Allo stesso tempo, sotto il profilo operativo l'attività dell'ente locale avrà un compito fondamentale nel creare una rete di servizi a sostegno delle donne, stipulando specifici protocolli di intesa con le forze dell'ordine per coordinare e potenziare le azioni di contrasto a fenomeni di *stalking* e violenza ai danni delle ospiti delle residenze (articolo 2, comma 5).

Di particolare importanza risulta in quest'ottica anche il Fondo, istituito dall'articolo 4 del presente disegno di legge, per gli interventi in favore delle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e abusi. Sia a livello locale che nazionale è infatti assolutamente necessario provvedere alla informazione, alla formazione scolastica e professionale di molte di queste donne che dovranno poi inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro e il dar vita, al contempo, a programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico delle vittime, anche attraverso la creazione di nuovi consultori e il rafforzamento di quelli preesistenti.

Il presente disegno di legge prevede inoltre la possibilità di utilizzare una parte del citato Fondo per programmi diretti di recupero dei soggetti che sono riconosciuti responsabili di violenza sessuale, maltrattamenti o abusi.

Per i motivi suesposti si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha il fine di creare, potenziare e migliorare gli strumenti atti a tutelare le vittime di reati sessuali, maltrattamenti, abusi, molestie e minacce persecutorie, nonché di attuare una ampia e completa azione di prevenzione delle suddette tipologie di reato.

Art. 2.

*(Competenze degli enti locali
e residenze protette)*

1. Nel territorio dei comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti è istituita almeno una residenza protetta destinata a donne vittime di violenza sessuale, maltrattamenti, abusi, o in condizione di disagio materiale, economico, morale, derivante da un reato violento perpetrato nei loro confronti o nei confronti dei figli non autonomi.

2. Ai fini della presente legge, per «residenza protetta» si intende un'abitazione, dotata o meno di personale specializzato, destinata ad accogliere transitoriamente i soggetti di cui al comma 1 al fine di accompagnare il loro percorso di recupero materiale e morale.

3. Le amministrazioni comunali possono provvedere alla gestione delle residenze protette direttamente o affidandole ad enti terzi attraverso l'esternalizzazione del servizio.

4. Le amministrazioni comunali assegnatarie di beni immobili confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono tenute a desti-

nare almeno uno dei predetti beni a residenza protetta. Nel caso di gestione esternalizzata le medesime amministrazioni assegnano almeno uno dei suddetti beni immobili all'ente gestore, con l'obbligo di destinazione e conseguente revoca dell'assegnazione in caso di violazione della destinazione della struttura.

5. Al fine della gestione della residenza protetta, sia in forma diretta che esternalizzata, le amministrazioni comunali provvedono alla stipula di protocolli di intesa con le Forze dell'ordine al fine di coordinare e potenziare le azioni di contrasto a fenomeni di *stalking* e di violenza ai danni delle ospiti delle residenze.

6. Le amministrazioni comunali sono tenute altresì ad istituire residenze protette deputate alle emergenze, dotate di personale specializzato e gestite con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. Le amministrazioni comunali prevedono in bilancio fondi specificamente destinati alla gestione di residenze protette da parte di enti terzi.

Art. 3.

(Assegnazione degli alloggi)

1. Al momento della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ai sensi della normativa vigente le amministrazioni comunali considerano titolo di riserva e di preferenza la circostanza, provata da parte dell'interessata, di versare in una delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo in favore delle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e abusi)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un fondo per gli interventi in favore delle

vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e abusi, di seguito denominato «fondo».

2. Le risorse del fondo sono assegnate annualmente alle amministrazioni comunali, con apposito provvedimento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile o minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) per un terzo al finanziamento di progetti riconducibili a specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per un terzo, alla formazione delle donne vittime di violenza sessuale ai fini di un eventuale e successivo inserimento lavorativo;

c) per un terzo al finanziamento di programmi di recupero per i responsabili di reati di violenza sessuale, maltrattamento ed abusi.

4. I programmi di prevenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, prevedono attività di formazione e informazione nelle scuole, anche attraverso attività extrascolastiche, nonché la creazione di nuovi consultori e il rafforzamento di quelle esistenti.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla creazione delle due tipologie di residenza protetta di cui all'articolo 2, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, a 300 milioni di euro per l'anno 2010, e a 700 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parziale utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parziale utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

